



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

Area: TECNICA LAVORI PUBBLICI

Ordinanza Reg. generale n. 69 del 02-07-2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA"

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta *Ambrosia artemisiifolia* è inserita nella Lista Nera ai sensi della L.R. 10/2008, art. 1 comma 3, quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione in quanto rilevante causa di pollinosi;

VISTE:

- la nota della Regione Lombardia G1.2024.0018470 del 17.05.2024 con la quale rinnova l'invito alle A.T.S. ad erogare attività di prevenzione alle allergopatie, attivando iniziative di informazione e fornendo indirizzi per la realizzazione di interventi efficaci a contrasto della diffusione degli infestanti;
- la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana - prot. N. 107197/24 del 06.06.2024 – “*misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia*” con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle azioni di prevenzione;

CONSIDERATO:

- che lo sviluppo delle infiorescenze della pianta di Ambrosia inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi di emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre;
- che è indispensabile intervenire prima dello sviluppo delle suddette infiorescenze;
- che cresce in preferenza sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, sui cigli stradali, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in genere su tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e la soia;

RILEVATO CHE:

- l'incuria delle sopraccitate aree verdi risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione e lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la produzione di polline allergizzante se effettuata in periodi e numero di interventi adeguati, da stabilirsi (tra luglio e settembre) e comunque prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di diminuire per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria, recependo le indicazioni regionali;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

a. Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di:

- terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione) o coltivati con semine rade;
- banchine stradali, rotatorie, spartitraffico;
- zone ai margini di aree agricole, di argini di canali e di fiumi;
- aree verdi incolte e/o terreni ritirati dalla produzione;
- aree industriali dismesse e in generale quelle abbandonate;

b. Ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

c. Agli amministratori di condominio;

d. Al responsabile settore strade della Città Metropolitana di Milano;

1. di **vigilare**, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di **eseguire periodici tagli dell'infestante**, con interventi di manutenzione e pulizia per ottenere un buon effetto di contenimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla nota della A.T.S.;
3. di **effettuare gli sfalci nello stadio che precede la fioritura** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima della maturazione delle infiorescenze maschili, che emettono polline allergizzante. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.
4. di effettuare **in ambito urbano** almeno **n. 2 sfalci** nello stadio che precede la fioritura e l'emissione di polline, **indicativamente nei seguenti periodi:**
 - **I° sfalcio:** ultima settimana di luglio;
 - **II° sfalcio:** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;Gli sfalci possono risentire dell'andamento climatico annuale, e vanno effettuati in base

allo stadio di sviluppo della pianta:

5. di **concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura, quando appaiono gli abbozzi delle infiorescenze. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre.
6. di **utilizzare gli altri metodi di contenimento** dell'Ambrosia (come da allegato tecnico 2023), in alternativa agli sfalci e quando opportuno, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **in ambito urbano**: pacciamatura e estirpazione;

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza e proprietà;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisiifolia*;
3. applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli, paglia, cippato di legno, corteccia triturrata, con residui degli sfalci antecedenti alla fioritura, o con appositi teli di plastica.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- a. Chiunque violi la presente disposizione non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono con la presenza di ambrosia, sarà punibile con sanzione amministrativa pecuniaria secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981 e s.m.e i.;
- b. Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- c. La Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- d. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, IV comma, della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- al Corpo di Polizia Locale di Vaprio d'Adda;
- all'ATS - Città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria;
- Settore strade e viabilità della Città Metropolitana di Milano;

di renderlo noto alla cittadinanza, tramite manifesti pubblici - affissione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, per tutto il tempo di validità del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità dal momento della pubblicazione della stessa fino al 30 settembre 2024.

Allegati n.2

IL SINDACO
MARCO GALLI

Vaprio d'Adda, 02-07-2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005